

STUDIO LEGALE

*Avv. Michela del Vecchio
Patrocinante in Cassazione
Via A. Aligerno 40 – 03043 Cassino
fax 0776/327611 – Cell 339/3306482 – Pec michela.delvecchio@pecavvomaticassino.it*

TRIBUNALE DI TERNI

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZIALE GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE CON
CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

PER

La docente Paola Dicè nata a Napoli (Na) il 6 luglio 1975 e residente in Cassino (Fr) alla via Virgilio 81/A (Codice Fiscale DCI PLA 75L46 F839K) rappresentata e difesa dall'avv. Michela del Vecchio (Codice Fiscale DLV MHL 71P47 A662G) presso il cui studio in Cassino alla via Aligerno 40 elegge domicilio giusta mandato in calce al presente atto con espressa richiesta di ricevere comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 0776/312398 ovvero alla pec michela.delvecchio@pecavvomaticassino.it

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 Roma, Codice Fiscale 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in 00186 Roma Via Dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Luigi Panciani 32, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in 00186 Roma Via Dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Verdi 29 03100 Frosinone, Codice Fiscale 80009750607, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in 00186 Roma Via Dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge

Premesso

- Che la ricorrente depositava in via telematica dinanzi al Tribunale di Frosinone un ricorso (all.1) chiedendo l'accoglimento del seguente tenore: *"TRIBUNALE DI FROSINONE - RICORSO EX ART. 414 E SS C.P.C. AVVERSO DINIEGO DI TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE PER La docente Paola Dicè nata a Napoli (Na) il 6 luglio 1975 e residente in Cassino (Fr) alla via Virgilio 81/A (Codice Fiscale DCI PLA 75L46 F839K) rappresentata e difesa dall'avv. Michela del Vecchio (Codice Fiscale DLV MHL 71P47 A662G) presso il cui studio in Cassino alla via Aligerno 40 elegge domicilio giusta mandato in calce al presente atto con espressa richiesta di ricevere comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 0776/312398 ovvero alla pec michela.delvecchio@pecavvomaticassino.it CONTRO Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 Roma, Codice Fiscale*



STUDIO LEGALE

Avv. Michela del Vecchio

Patrocinante in Cassazione

Via A. Aligerno 40 – 03043 Cassino

fax 0776/327611 – Cell 339/3306482 – Pec michela.delvecchio@pecavvomaticassino.it

80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in 00186 Roma Via Dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Luigi Pianciani 32, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in 00186 Roma Via Dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Olimpia 03100 Frosinone, Codice Fiscale 80009750607, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in 00186 Roma Via Dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge

Premesso La ricorrente, docente assunta con contratto a tempo indeterminato nell'a.s. 2015 – 2016 nella scuola primaria – posto comune, ha partecipato per il corrente a.s. 2016 – 2017 alle operazioni di mobilità del personale docente (c.d. fase C) con punteggio 21 + 6 per il Comune di ricongiungimento familiari indicando nella propria domanda, fra gli altri, i seguenti ambiti territoriali: per il Lazio 20, 19, 18, 17, 24, 23, 14, 22, 21, 15, 12, 26, 28, 11, 1, 5; per la Campania 9,10, 12, 16, 15, 5, 4, 6, 23; per il Molise 4, 1, 2; per l'Abruzzo 2, 8; All'esito delle operazioni di mobilità indicate alla ricorrente è stato assegnato invece l'ambito territoriale Umbria 05 indicato al 33° posto nell'ordine di preferenza della domanda di mobilità; Dall'esame dei bollettini di trasferimento pubblicati sul sito del M.I.U.R. per la scuola primaria la ricorrente ha appreso che gli ambiti territoriali Lazio 014, Lazio 015, Lazio 013, Lazio 016, Lazio 012, Lazio 01, Lazio 026 relativi alla Provincia di Roma ed indicati nella propria domanda rispettivamente secondo le seguenti preferenze: 10° posto; 17° posto, 18° posto, 19° posto, 24° posto e 25° posto sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore al suo (punti 21+6); Basito di quanto sopra, la ricorrente presentava immediatamente reclamo ai competenti uffici scolastici ed ai loro ambiti territoriali cui seguiva, in ossequio all'art. 135 CCNL Scuola, la richiesta di tentativo di conciliazione invitando l'amministrazione scolastica alla rettifica dell'errore compiuto in considerazione dell'omessa valutazione del maggior punteggio vantato (e dalla stessa amministrazione scolastica riconosciuto) dalla ricorrente; Nonostante l'evidente "ingiustizia" né il reclamo né il tentativo di conciliazione sono stati esaminati dall'amministrazione scolastica non avendo ricevuto la ricorrente alcuna comunicazione in merito vedendosi costretta la ricorrente a prendere servizio in data 1 settembre 2016 presso l'I.C. "Orvieto – Baschi" di Orvieto con grave disagio per la famiglia e soprattutto per la figlia minore che ha già intrapreso un percorso scolastico e di integrazione nella comunità nel comune di attuale residenza della ricorrente Considerato Appare immotivata ed illegittima l'assegnazione alla ricorrente, con punti 27 (21+6), di un ambito territoriale (Umbria 05) indicato quale 33° posto fra le sue preferenze nonostante, come già esposto in premessa, la disponibilità di



STUDIO LEGALE

Avv. Michela del Vecchio

Patrocinante in Cassazione

Via A. Aligerno 40 – 03043 Cassino

fax 0776/327611 – Cell 339/3306482 – Pec michela.delvecchio@pecavvomaticassino.it

ambiti territoriali nel Lazio (Provincia di Roma) inseriti dalla medesima ricorrente fra le prime preferenze ma assegnati a docenti con punteggio inferiore al suo. E' noto infatti disposto dal CCNI Scuola (artt. 6 e 8), la mobilità del personale docente si sarebbe dovuta svolgere in 4 fasi così distinte: **FASE A:** A1) Trasferimenti in ambito comunale su scuola dei docenti assunti entro il 2014 – 2015; A2) Trasferimenti su scuola tra comuni diversi nell'ambito della Provincia di titolarità dei docenti assunti entro il 2014 – 2015 e dei docenti neo assunti in fase Zero e A; A3) Passaggi di cattedra e di ruolo su scuola nell'ambito della provincia di attuale titolarità e solo per gli assunti entro il 2014 – 2015 (in questa fase si procedeva quindi all'accantonamento di posti: sui posti complessivamente disponibili nella provincia poi andava calcolata un' aliquota del 25% destinata alla mobilità professionale prima ed interprovinciale dopo sui posti che residuano) **FASE B:** B1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014 – 2015; B2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014 – 2015; B3) Trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nel 2015 – 2016 in fase B e C (Si ricorda che la ricorrente ha partecipato alla mobilità nella fase B1 per la classe di concorso A034 e B2 per la classe di concorso A042) **FASE C** (quella appunto interessante la ricorrente): Trasferimenti su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali dei docenti assunti nel 2015 – 2016 in fase B e C da G.A.E.; in fase Zero e A che in fase B e C da concorso Ebbene, rispettato l'ordine delle fasi di mobilità – così come sopra specificate – e delle eventuali precedenza all'interno di ciascuna delle predette fasi, la differenza nell'attribuzione delle sedi era data dal punteggio: **il docente con maggior punteggio doveva ottenere l'assegnazione della prima sede disponibile tra quelle che ha richiesto scorrendo le preferenze.** In altri termini anche se un docente con punteggio inferiore avesse indicato quale prima preferenza la sede indicata quale ultima preferenza dal docente con punteggio maggiore, questa spetterebbe comunque a quest'ultimo. L'indicazione dell'ordine di preferenza delle sedi ha importanza solo per assegnare al singolo la prima sede disponibile in base alle sue indicazioni di preferenza: l'ordine in cui sono indicate le preferenze nella domanda di mobilità non influenza l'attribuzione di una sede in base a precedenza e punteggio. Incomprensibile pertanto l'assegnazione di un ambito territoriale inserito dalla ricorrente fra le prime preferenze (ci si riferisce in particolare all'Ambito Lazio 014) sia stata assegnata a docente con punteggio di gran lunga inferiore a quello di quest'ultima. Parimenti incomprensibile (se non nei termini di carenza di motivazione del rigetto della domanda) è il silenzio serbato dall'Amministrazione Scolastica alla richiesta di conciliazione presentata dalla ricorrente medesima. Come peraltro già osservato dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con decisione n. 5890/16 in una fattispecie paragonabile a quella di cui al presente atto: “....l'Amministrazione ha



STUDIO LEGALE

Avv. Michela del Vecchio

Patrocinante in Cassazione

Via A. Aligerno 40 – 03043 Cassino

fax 0776/327611 – Cell 339/3306482 – Pec michela.delvecchio@pecavvomaticassino.it

*violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato per i quali sono predeterminato specifici punteggi... tale condotta amministrativa ... concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost), oltre che dell'art. 1, c. 108, L. 107/15 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI mobilità scuola dell'8.4.2016 e dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, c.1, D.P.R. 487/1996" Tanto premesso e considerato, la docente Paola Dicè, come sopra rappresentata e difesa **RICORRE***

*All'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, in accoglimento del presente ricorso **Accertare** il diritto della ricorrente, in considerazione della domanda presentata, all'assegnazione nell'ambito della procedura di mobilità docente di cui alla fase C, dell'ambito territoriale Lazio 014 o, in subordine, Lazio 015; **Condannare** pertanto le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a porre in essere tutti gli atti necessari per la rettifica dell'ambito di assegnazione della ricorrente; **Condannare** l'Amministrazione resistente, in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento delle spese e competenze tutte anche in considerazione dell'art. 96 c.p.c. ritenuto il comportamento ostativo ad una risoluzione stragiudiziale della presente controversia **IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 700 C.P.C. Sul fumus boni iuris** Si richiama quanto esposto in atti ribadendo che all'esito dei movimenti di personale compiuti in occasione del piano straordinario di mobilità per l'anno scolastico 2016 – 2017 gli ambiti territoriali che i la ricorrente aveva indicato fra le prime preferenze per il trasferimento sono state sì assegnate ma a personale docente con minor punteggio della ricorrente stessa. **Sul periculum in mora** Attualmente e a causa di quanto erroneamente compiuto dalle amministrazioni resistenti, la ricorrente si vede costretta a svolgere la propria attività di insegnamento in Umbria e precisamente presso l'I.C. "Orvieto – Baschi" di Orvieto. Certamente è costretta a trasferirsi pur avendo la famiglia a Cassino. In particolare il marito, Raffaele Albano, è docente presso la Scuola Secondaria di I Grado – CPIA in Anagni e la figlia Serena, di 6 anni, frequenta il 2° anno della Scuola Primaria del 1° I.C. di Cassino. Il coniuge della ricorrente, peraltro, è costretto a viaggiare per recarsi sul luogo di lavoro – con turni di lavoro anche pomeridiani - e non può, per tali ragioni lavorative, attendere agli impegni scolastici e non della figlia. Del resto a Cassino, luogo di residenza della famiglia della ricorrente, non risiede o dimora alcun altro familiare cui poter*



STUDIO LEGALE

Avv. Michela del Vecchio

Patrocinante in Cassazione

Via A. Aligerno 40 – 03043 Cassino

fax 0776/327611 – Cell 339/3306482 – Pec michela.delvecchio@pecavvaticassino.it

affidare la minore in assenza di entrambi i genitori per cui, ove dovesse permanere questa grave ed illegittima situazione, la ricorrente dovrebbe trasferirsi con tutta la famiglia in Umbria così da poter seguire la figlia. Ciò, come è evidente, creerebbe un grave danno e disagio sociale alla minore già integrata nella comunità scolastica e sociale che si vedrebbe costretta a “ricostruire” le proprie relazioni in un altro ambiente per lei estraneo. Senza considerare la precarietà del trasferimento (si ripete illegittimo per le ragioni esposte) imposto alla ricorrente e la relatività anche per la minore di un luogo ove ambientarsi in modo stabile e continuativo. Appare evidente pertanto il grave ed irreparabile pregiudizio derivante dall’ingiusto ed errato trasferimento sulla vita personale e familiare della ricorrente che, per evitare l’indicato grave disagio sociale alla figlia, dovrà allontanarsi affidandola a terze persone estranee (non essendo presenti nel luogo di residenza alcun familiare) non potendola seguire, in così tenera età, per le sue necessità quotidiane o attendere ai bisogni (ad esempio quando la bambina si ammala). Ritenuta l’illegittimità del diniego al trasferimento della ricorrente e soprattutto l’arbitraria assegnazione degli ambiti da questa indicati come prioritariamente preferiti a docenti con punteggio di gran lunga inferiore a quello di quest’ultima, è evidente che tutto il disagio che la ricorrente è costretta a subire è causa di un irrimediabile lesione degli affetti familiari e della serenità stessa della figlia. Da ciò discende la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza anche – come detto – inaudita altera parte tenuto conto delle forme e dei tempi del giudizio a cognizione piena che indurrebbero all’emissione di una sentenza che risulterebbe inutiliter data ed inidonea ad assicurare alla ricorrente l’effettività del diritto per la cui tutela ricorre in giudizio Tutto ciò premesso SI FA ISTANZA Affinchè l’Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, rilevata l’esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell’azione cautelare, relativamente al richiesto requisito del fumus boni juris e del periculum in mora, ossia la sussistenza degli estremi di cui agli artt. 669 bis e 700 c.p.c. Voglia emettere con decreto ed inaudita altera parte o con ordinanza previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole dell’amministrazione sopra individuata, quale resistente del presente procedimento, disponendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti in questa sede impugnati e l’assegnazione della ricorrente all’Ambito Territoriale Lazio 14 o, in subordine Lazio 015 come da preferenza indicata in domanda di trasferimento della ricorrente, ambiti territoriali agevolmente raggiungibili per spostamenti quotidiani. Si producono: mandato professionale; domanda di trasferimento; bollettini ufficiali dei trasferimenti; reclamo con relative ricevute di consegna; richiesta tentativo di conciliazione con relative ricevute di consegna; autocertificazione del coniuge della ricorrente; autocertificazione della ricorrente; stato di famiglia. Ai fini del contributo unificato si dichiara che la



STUDIO LEGALE

Avv. Michela del Vecchio

Patrocinante in Cassazione

Via A. Aligerno 40 – 03043 Cassino

fax 0776/327611 – Cell 339/3306482 – Pec michela.delvecchio@pecavvomaticassino.it

presente controversia ha valore indeterminato ed il contributo dovuto è pari ad euro 259,00 versato come da attestazione che si allega. Salvis juribus Cassino, 23 settembre 2016 *Avv. Michela del Vecchio*

- Che la causa veniva iscritta a ruolo al n. 2616/16 R.A.L. del Tribunale di Frosinone ed assegnata al Giudice dott.ssa Laura Lauretti che, in merito alla domanda cautelare fissava la prima udienza per il giorno 8 novembre 2016
- Che a tale udienza si costituiva il MIUR con comparsa che si allega eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Terni per aver la docente Dicè sottoscritto il contratto di lavoro con l'I.C. Baschi - Orvieto
- Che la ricorrente aderiva a tale eccezione ed il Giudice, con provvedimento di pari data, rinviava le parti dinanzi al Giudice territorialmente competente
- Che l'istante ha interesse a riassumere la causa dinanzi al Giudice odiernamente adito, richiamando integralmente quanto esposto ed argomentato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. del 12 settembre 2016 promosso dinanzi al Tribunale di Frosinone

Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE IN RIASSUNZIONE

Contro i predetti resistenti dinanzi al Tribunale di Terni – Sezione Lavoro – affinché fissi l'udienza di comparizione delle parti per la discussione, in via preliminare, dell'istanza cautelare e del predetto ricorso e, per tutte le causali in atti,

VOGLIA IN VIA CAUTELARE

rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'azione cautelare, relativamente al richiesto requisito del fumus boni juris e del periculum in mora, ossia la sussistenza degli estremi di cui agli artt. 669 bis e 700 c.p.c. Voglia emettere con decreto ed inaudita altera parte o con ordinanza previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole dell'amministrazione sopra individuata, quale resistente del presente procedimento, disponendo la sospensione degli effetti dei provvedimenti del Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Frosinone in questa sede impugnati e l'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale Lazio 14 o, in subordine Lazio 015 come da preferenza indicata in domanda di trasferimento della ricorrente, ambiti territoriali agevolmente raggiungibili per spostamenti quotidiani

NEL MERITO

In accoglimento delle conclusioni già in atti rassegnate



STUDIO LEGALE

Avv. Michela del Vecchio

Patrocinante in Cassazione

Via A. Aligerno 40 – 03043 Cassino

fax 0776/327611 – Cell 339/3306482 – Pec michela.delvecchio@pecavvomaticassino.it

- **Accertare** il diritto della ricorrente, in considerazione della domanda presentata, all'assegnazione nell'ambito della procedura di mobilità docente di cui alla fase C, dell'ambito territoriale Lazio 014 o, in subordine, Lazio 015;
- **Condannare** pertanto le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a porre in essere tutti gli atti necessari per la rettifica dell'ambito di assegnazione della ricorrente;
- **Condannare** l'Amministrazione resistente, in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento delle spese e competenze tutte anche in considerazione dell'art. 96 c.p.c. ritenuto il comportamento ostativo ad una risoluzione stragiudiziale della presente controversia nonché il danno anche economico che la ricorrente sta subendo per aver dovuto chiedere il congedo parentale con azzeramento dello stipendio

Si produce fascicolo di parte depositato telematicamente dinanzi al Tribunale di Frosinone ed iscritto al n. 2616/16:

- 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare
- 2) Mandato alle liti
- 3) Decreto di comparizione delle parti
- 4) Relate di notifica con allegata attestazione di compiuta notifica
- 5) Documentazione relativa alla mobilità
- 6) Documentazione relativa all'istanza cautelare
- 7) Sentenze conformi del Tribunale di Trani, Taranto e Brindisi

Si produce altresì memoria di costituzione dell'Amministrazione Scolastica dinanzi al Tribunale di Frosinone ed attuale stato di astensione dal servizio per congedo parentale con azzeramento della retribuzione.

Ai fini del contributo unificato si precisa che il presente atto di riassunzione è esente.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Michela del Vecchio del Foro di Cassino, nella qualità di procuratore della signora Dicè Paola nella causa contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Dirigente p.t. e l'Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, in persona del Dirigente p.t.,

ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, che gli atti allegati al presente ricorso sono estratti dal fascicolo informatico presso il Tribunale di Frosinone – Sezione lavoro - n. 2616/16 e che la comparsa di parte ricorrente è copia fotostatica della comparsa depositata nel fascicolo predetto all'udienza dell' 8 novembre 2016



STUDIO LEGALE

Avv. Michela del Vecchio

Patrocinante in Cassazione

Via A. Aligerno 40 – 03043 Cassino

fax 0776/327611 – Cell 339/3306482 – Pec michela.delvecchio@pecavvomaticassino.it

Cassino, 9 novembre 2016

Avv. Michela del Vecchio

